

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 19 novembre 2025, n. 9

Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (P. Iva 02125540746) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. denominato "Con il cuore nella mente" ubicato in Cellino San Marco (BR) alla Via Vittorio Emanuele n° 25, con dotazione di 22 posti.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza";
- e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
- h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1.”

-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 ter r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che:

“1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici.

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio.”

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto “R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento” la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 “NORME TRANSITORIE” - punto 12.1 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

- In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

“ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 ter interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 I Centri diurni ex art. 60 ter che partecipano alle preintese per i posti oggetto di accordo contrattuale (come da tabella MM) ai soli fini della partecipazione all'assegnazione di ulteriori posti in accreditamento possono presentare istanza congiunta di conferma di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2. (omissis) Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020. Le istanze devono essere inoltrate alla pec (...)dal legale rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti già oggetto dell'atto di autorizzazione al funzionamento e, congiuntamente, l'accreditamento istituzionale per max 1 modulo da n. 30 p.l., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT – ACC - 2 con allegata la documentazione ivi prevista. La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale verifica l'effettivo il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale n. 4/2019, e avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) verifica il possesso degli ulteriori requisiti di qualità ai fini dell'accreditamento. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione/OTA inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività socio-sanitaria.”

- In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

“1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019.

2.R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

3. R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

• 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

4. R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

• 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

5) R.R. 16/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE” Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

“2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata (...)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge"

Con Determinazione del Registro Generale n. 354 del 25/05/2018, il Responsabile del Servizio del II Settore – Affari Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Cellino San Marco (BR) autorizzava l'attivazione del Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, ai sensi dell'art. 60-ter del R.R. n. 4/2007, denominato "Con il cuore nella mente", ubicato in Cellino San Marco (BR), alla Via Vittorio Emanuele n. 25, per un numero complessivo di 30 posti.

Con DD n. 698 del 26/07/2018 la predetta struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture autorizzate e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali del centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (ex art. 60 TER Reg. R. n.4/2007).

Con PEC del 31/01/2020, il legale rappresentante della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. ha presentato, in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 4/2019 e dalla D.G.R. n. 2153/2019, istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e richiesta di accreditamento per i medesimi 30 posti.

All'esito dell'istruttoria, con **Determinazione Dirigenziale n. 421 del 14/12/2023**, questa Sezione ha confermato l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., nonché ha disposto il rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della medesima legge regionale, per il Centro Diurno per soggetti non autosufficienti di titolarità della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., denominato "Con il cuore nella mente", ubicato in Cellino San Marco (BR), Via Vittorio Emanuele n. 25, con una dotazione autorizzata di **18 posti**.

Nella medesima determinazione è stato dato atto che, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, incaricato della conferma del titolo autorizzativo, è stata acquisita la nota prot. n. 69709 del 10/08/2023 (registrata al protocollo della Sezione con n. 12604 del 31/08/2023), nella quale si comunicava quanto segue:

"A conclusione dell'istruttoria, della verifica dello stato dei luoghi e della valutazione della documentazione acquisita, si informa che, a seguito di visita ispettiva effettuata in data 18/07/2022 da personale tecnico di questo Dipartimento, è emerso che la struttura non possiede i requisiti strutturali per ospitare 30 utenti, in quanto la superficie destinata alle attività, comprensiva delle aree ad uso collettivo e dei servizi igienici per l'utenza, è pari a mq. 145,93, risultando compatibile per un massimo di 18 utenti".

Successivamente, con PEC del 29/12/2023, acquisita al protocollo con n. 6304 dell'08/01/2024, il legale rappresentante della Eridano Società Cooperativa Sociale ha presentato istanza di revisione della

Determinazione Dirigenziale n. 421 del 14/12/2023, chiedendo una rivalutazione degli spazi disponibili, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori 4 posti.

Con nota prot.212276 del 23/04/2025, il Servizio scrivente, chiedeva al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, al fine di verificare se la struttura rispetti i requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n.4/2019 per 22 posti, oppure se, a seguito del nuovo sopralluogo, ritiene di confermare la precedente valutazione di 18 posti, fornendo precisazione in merito agli ambienti da considerare come destinati allo svolgimento delle attività.

Con PEC del 30/07/2025 acquisita al protocollo RP_449595 dell'08/08/2025, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi riscontrava la nota suddetta, comunicando che:

"(...)Nel dare corso a quanto richiesto, veniva incaricato un gruppo di lavoro per dare seguito all'incarico così come formulato nella nota regionale sopra richiamata, di acquisire la documentazione necessaria, di procedere alla verifica documentale, di effettuare il sopralluogo presso la sede della struttura in oggetto e redigere apposito/i verbale/i di verifica con specifica check-list e relazione conclusiva, che di fatto è stata fatta propria e così si sintetizza. In ragione del riportato cronologico degli atti di cui alla nota regionale, risulta che per la struttura in essere la Sezione competente della Regione Puglia ha rilasciato la Determinazione Dirigenziale n. 421 del 14/12/2023, di conferma l'autorizzazione all'esercizio per nr. 18 posti, con riferimento altresì al parere rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi, prot. nr. 69709 del 10/08/2023, espresso a seguito di istruttoria da parte del personale al momento incaricato; si è pertanto proceduto ad una prima valutazione della documentazione già agli atti ed in data 07/07/2025 è stato effettuato sopralluogo presso il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. denominato "Con il cuore nella mente" ubicato in Cellino San Marco (BR) alla Via Vittorio Emanuele n° 25.

Nel corso della verifica è stata acquisita e richiesta documentazione aggiornata, e ad integrazione di quanto già agli atti per la valutazione complessiva in ordine al mantenimento/possesso dei requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per 22 posti. In data 09.07.2025, con consegna brevi manu, verbale di acquisizione nr. 26 pari data, il legale rappresentante dell'Ente gestore la struttura de quo ha riscontrato quanto richiesto. Si precisa che ai sensi di quanto previsto da circolare regionale prot. n. AOO183/5348 del 29.03.2022 avente ad oggetto "RR 4/2019 e RR 5/2019 - Chiarimenti in tema di verifica per l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento – Indicazione della documentazione da trasmettere alla Regione", tutta la documentazione esaminata è agli atti di questo ufficio.

Dall'attività istruttoria svolta, dalla verifica dello stato dei luoghi e dall'esame della documentazione acquisita, visionata e valutata nella sua complessità, nel pieno rispetto della richiesta da parte degli Uffici competenti della Regione Puglia, prot. n. 0212276/2025 del 23/04/2025, allorquando "nella valutazione degli spazi si precisa che:

- sono inclusi gli spazi destinati allo svolgimento delle attività, nonché tutti quelli ad esse funzionali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le zone di passaggio e i locali amministrativi) oltre ai servizi igienici e alle zone ad uso collettivo purché i predetti spazi garantiscano "un ambiente sicuro e protettivo" per l'utenza del Centro, come espressamente prescritto dal RR 4/2019."*

si vuol significare che in continuità con il parere espresso con nota prot. nr. 69709 del 10/08/2023 ed in ragione della sopra riportata precisazione/valutazione degli spazi "funzionali", che garantiscono comunque "un ambiente sicuro e protettivo", il:

- Centro diurno non autosufficienti, denominato "Con il cuore nella mente", ubicato a Cellino San Marco (BR) in Via Vittorio Emanuele n. 25, **possiede** i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al R.R. 4/2019 e s.m.i., per nr. 22 posti.(...)"*

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per ulteriori n. 4 posti, in aggiunta a quelli già autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 14/12/2023 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (P.Iva 02125540746)

Rappresentante Legale: Francesco Parisi

Sede Legale: Via Betlemme n. 6 – Brindisi (BR)

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele n. 25 – Cellino San Marco (BR)

Denominazione: *“Con il cuore nella mente”*

N. posti autorizzati: 22

Responsabile sanitario: Dott. Colizzi Francesco nato a (...) il 22/12/1954, laureato in medicina e chirurgia il 03/07/1984 presso Università degli studi di Bari – Specializzato in Psichiatria il 21/04/1994 presso Università degli studi di Bari. Iscritto all'albo dei Medici della Provincia di Brindisi n.1722 dal 07/12/1984

Con la precisazione che:

- In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per ulteriori n. 4 posti, in aggiunta a quelli già autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 14/12/2023 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (P.Iva 02125540746)

Rappresentante Legale: Francesco Parisi

Sede Legale: Via Betlemme n. 6 – Brindisi (BR)

Attività: Centro diurno non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede operativa: Via Vittorio Emanuele n. 25 – Cellino San Marco (BR)

Denominazione: *“Con il cuore nella mente”*

N. posti autorizzati: 22

Responsabile sanitario: Dott. Colizzi Francesco nato a (...) il 22/12/1954, laureato in medicina e chirurgia il 03/07/1984 presso Università degli studi di Bari – Specializzato in Psichiatria il 21/04/1994 presso Università degli studi di Bari. Iscritto all'albo dei Medici della Provincia di Brindisi n.1722 dal 07/12/1984

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti*

o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Eridano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
cooperidano@pec.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Brindisi
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore Generale della ASL Brindisi
direzionegenerale@asl.brindisi.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Brindisi
servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00009

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo